

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e informazione

## COMUNICATO STAMPA n° 73/04

5 ottobre 2004

Sentenza della Corte nella causa C-475/01

*Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica*

### **L'ALIQOTA DI ACCISA SULL'OUZO NON È IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO**

*Mantenendo in vigore, per l'ouzo, un'aliquota di accisa inferiore a quella applicata alle altre bevande alcoliche, la Grecia non è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.*

La direttiva sull'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche<sup>1</sup> fissa le norme relative alla determinazione dell'aliquota dell'accisa per ogni prodotto alcolico. Per alcuni tipi di prodotti, tra i quali l'ouzo, è consentita l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta. La legge che ha trasposto la direttiva nell'ordinamento giuridico greco<sup>2</sup> ha fissato l'aliquota di base dell'accisa in circa GRD 294 000 per cento litri d'alcool puro. All'ouzo<sup>3</sup> è stata applicata una riduzione del 50% dell'aliquota di base (circa GRD 147 000 per cento litri d'alcool puro).

La Commissione, essendole pervenute svariate denunce concernenti l'applicazione, all'ouzo, di un'aliquota di accisa ridotta, laddove altre bevande alcoliche (gin, vodka, whisky, rhum, tequila, l'arak) sono soggette ad un'aliquota meno favorevole, ha ritenuto tale differenza di aliquota in contrasto con il divieto del Trattato CE di applicare ai prodotti di altri Stati membri tributi superiori a quelli applicati ai prodotti similari nazionali ed ha avviato la procedura per inadempimento, sostenendo che le

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE.

<sup>2</sup> Legge n. 2127/93.

<sup>3</sup> L'ouzo è definito come bevanda alcolica all'anice, incolore e avente un tenore di zucchero pari o inferiore a 50 grammi al litro e in cui l'alcole aromatizzato ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità uguale o inferiore a 1 000 litri rappresenta almeno il 20 % del titolo alcolometrico effettivo del prodotto finale.

direttive e i regolamenti vanno interpretati e trasposti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri compatibilmente con il Trattato CE. I sistemi impositivi nazionali dovrebbero escludere, in ogni caso, che i prodotti esteri vengano assoggettati ad oneri più gravosi rispetto ai prodotti nazionali analoghi.

Nella sentenza la Corte ricorda, anzitutto, che la Grecia, nell'applicare all'ouzo un'aliquota di accisa inferiore, si è basata sull'art. 23, n. 2, della direttiva 92/83 rispettando i termini della detta disposizione.

Conseguentemente, il ricorso della Commissione, volto direttamente a contestare l'aliquota di accisa che la Grecia è stata autorizzata ad applicare all'ouzo in base a tale disposizione, si risolve indirettamente, ma necessariamente, nella contestazione della legittimità della disposizione medesima.

Nella sentenza resa in data odierna, la Corte ricorda che gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono, in linea di principio, legittimi e producono effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati (nel contesto di un ricorso per annullamento) ovvero dichiarati invalidi (a seguito di un rinvio pregiudiziale o di una eccezione di illegittimità). Solo gli atti viziati da un'irregolarità estremamente grave, che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario, devono essere considerati giuridicamente inesistenti.

Orbene, la direttiva 92/83 non può essere considerata, né nel complesso né con riguardo al suo art. 23, n. 2, quale atto inesistente. La detta direttiva, inoltre, non è stata revocata dal Consiglio e l'art. 23, n. 2, non è stato annullato né dichiarato invalido dalla Corte.

Ciò premesso, l'art. 23, n. 2, della direttiva 92/83 produce effetti giuridici che si presumono legittimi.

La Grecia, essendosi limitata a mantenere in vigore una normativa nazionale adottata sul fondamento dell'art. 23, n. 2, della direttiva 92/83 e conforme a tale disposizione, non è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.

La Corte ha pertanto respinto il ricorso della Commissione in quanto infondato.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: FR, EN, DE, GR, IT*

*Il testo integrale delle conclusioni si trova alla nostra pagina Internet [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int).  
Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

